



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA
DIREZIONE CENTRALE PER LE RISORSE UMANE

Direzione Centrale Risorse Umane
Servizio T.E.P. e Spese Varie
Prot.: 0504539 del 13/02/2020 Uscita Cod. Amm. m_11
Data: 13/02/2020 12:34:42

Prot. 333-G/Div.1

Roma, data del protocollo

OGGETTO: Imponibilità contributiva dell'assegno alimentare.

- AI SIGG. PREFETTI DELLA REPUBBLICA	LORO SEDI
- AL SIG. COMMISSARIO DEL GOVERNO PER LA PROVINCIA AUTONOMA DI	TRENTO
- AL SIG. COMMISSARIO DEL GOVERNO PER LA PROVINCIA AUTONOMA DI	BOLZANO
- AL PRESIDENTE REGIONE AUTONOMA VALLE D'AOSTA - SERV. PREFETT.	AOSTA
- AI SIGG. QUESTORI	LORO SEDI
- AL SIG. DIRIGENTE DELL'UFFICIO SPECIALE DI PUBBLICA SICUREZZA PRESSO LA REGIONE SICILIANA	PALERMO
- AI SIGG. DIRIGENTI DEI COMPARTIMENTI DELLA POLIZIA STRADALE	LORO SEDI
- AI SIGG. DIRIGENTI DELLE ZONE DELLA POLIZIA DI FRONTIERA	LORO SEDI
- AI SIGG. DIRIGENTI DEI COMPARTIMENTI DI POLIZIA FERROVIARIA	LORO SEDI
- AI SIGG. DIRIGENTI DEI COMPARTIMENTI DI POLIZIA POSTALE E DELLE TELECOMUNICAZIONI	LORO SEDI
- AI SIGG. DIRIGENTI REPARTI MOBILI DELLA POLIZIA DI STATO	LORO SEDI
- AI SIGG. DIRIGENTI DEI GABINETTI INTERREGIONALI DI POLIZIA SCIENTIFICA	LORO SEDI
- AL SIG. DIRIGENTE DEL REPARTO A CAVALLO E CINOFILI DELLA POLIZIA DI STATO	LADISPOLI
- AL SIG. DIRETTORE DEL CENTRO NAUTICO E SOMMOZZATORI DELLA POLIZIA DI STATO	LA SPEZIA
- AI SIGG. DIRIGENTI DELLE ZONE TELECOMUNICAZIONI DELLA POLIZIA DI STATO	LORO SEDI
- AI SIGG. DIRETTORI DEGLI AUTOCENTRI DELLA POLIZIA DI STATO	LORO SEDI
- AI SIGG. DIRIGENTI DEI REPARTI VOLO DELLA POLIZIA DI STATO	LORO SEDI
- AI SIGG. DIRIGENTI DEI REPARTI PREVENZIONE CRIMINE	LORO SEDI
- AI SIGG. DIRETTORI DEI SERVIZI TECNICO-LOGISTICI E PATRIMONIALI	LORO SEDI
- AL SIG. DIRETTORE DELL'UFFICIO PER I SERVIZI TECNICO-GESTIONALI - SEGRETERIA DEL DIPARTIMENTO	SEDE
- AI SIGG. DIRETTORI DEI CENTRI DI RACCOLTA REGIONALI ED INTERREGIONALI V.E.C.A.	LORO SEDI
- AL SIG. DIRETTORE DELLO STABILIMENTO E C.R.A.	SENIGALLIA
- AL SIG. DIRETTORE DEL CENTRO ELETTRONICO NAZIONALE	NAPOLI



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

- AI SIGG. DIRETTORI DEGLI ISTITUTI DI ISTRUZIONE,
DI PERFEZIONAMENTO E CENTRI ADDESTRAMENTO
DELLA POLIZIA DI STATO

LORO SEDI

E, PER CONOSCENZA

- AL SIG. DIRETTORE DELLA SOVRAINTENDENZA CENTRALE DEI SERVIZI
DI SICUREZZA DELLA PRESIDENZA DELLA REPUBBLICA ROMA
- ALLA SEGRETERIA DEL DIPARTIMENTO
UFFICIO PER LE RELAZIONI SINDACALI SEDE

Pervengono allo scrivente numerose richieste di chiarimenti inerenti alla corretta gestione dell'assegno alimentare sul sistema NoiPA.

Come è noto, al momento del passaggio dell'elaborazione e pagamento delle competenze fisse e accessorie al personale della Polizia di Stato, alla predetta piattaforma informatica, con apposito manuale di raffronto, sono state fornite istruzioni per l'utilizzo dei codici di riduzione, allora previsti dal sistema, al fine di consentire a codesti uffici la corretta segnalazione delle posizioni di stato particolare del personale di questa Amministrazione analogamente a quanto avveniva nella "gestione eventi" del CENAPS.

Successivamente, con messaggio 015/2017 del 3 febbraio 2017, la Direzione dei Sistemi Informativi e dell'Innovazione del MEF-NoiPA ha comunicato di aver implementato il sistema con nuove funzionalità che consentono la gestione della contribuzione nei casi di riduzione del trattamento economico per particolari posizioni di stato, laddove i precedenti codici di segnalazione non producevano gli effetti contributivi e previdenziali previsti.

In particolare, tra le nuove funzionalità si rileva il codice per la segnalazione dell'assegno alimentare per sospensione cautelare corrisposto ai dipendenti pubblici.

Sulla materia si evidenzia che l'INPS, dapprima con circolare n. 6 del 16 gennaio 2014, e successivamente con messaggio n. 2161 del 29 maggio 2018, ha chiarito che l'assegno alimentare erogato nel caso di sospensione cautelare per procedimento giudiziario in corso è imponible ai fini pensionistici, ai sensi dell'articolo 6 del decreto legislativo 2 settembre 1997, n. 314.



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

Tale articolo, sostitutivo della previgente disciplina in materia di determinazione della retribuzione da assoggettare a contribuzione ai fini pensionistici, ha statuito in linea generale il principio della unificazione delle basi imponibili, quella fiscale e quella previdenziale.

Il chiarimento dell'INPS trova fondamento nel fatto che l'Istituto, conformandosi alle indicazioni fornite dal Ministero dell'economia e delle finanze¹, sulla base del principio dell'unificazione delle basi imponibili, già vigente per gli iscritti alla Gestione privata, ha previsto, anche per gli iscritti alla Gestione pubblica, l'imponibilità ai fini contributivi dell'assegno alimentare corrisposto nei casi di sospensione cautelare.

Tale indicazione ha modificato il precedente orientamento dell'INPDAP che, nell'ambito delle gestioni pensionistiche pubbliche, non riteneva imponibile l'assegno alimentare erogato nei periodi di sospensione cautelare, anche dopo l'entrata in vigore del decreto legislativo n. 314/1997.

Alla luce delle suesposte considerazioni di carattere generale, si forniscono di seguito le indicazioni utili per la gestione dell'assegno alimentare corrisposto al personale della Polizia di Stato sospeso dal servizio, con particolare riguardo ai profili concernenti la corretta segnalazione nel sistema NoiPA.

A decorrere dal 1° gennaio 2015 e fino al 6 luglio 2017 nella piattaforma NoiPA il codice di riduzione da utilizzare è:

- IS1 per i periodi di sospensione cautelare dal servizio per procedimento giudiziario in corso².

Tale segnalazione consente alla procedura di corrispondere agli interessati l'assegno alimentare pari al 50% delle voci retributive che compongono il trattamento economico fisso e continuativo e di calcolare, versare e dichiarare all'INPS la relativa contribuzione.

Si precisa, comunque, che, come riportato dall'INPS nel messaggio n. 2161/2018, l'imponibilità degli assegni erogati durante i periodi di sospensione cautelare per procedimento giudiziario in corso non comporta la valutabilità dei

¹ Con circolare 326/E del 23 dicembre 1997, il Ministero dell'economia e delle finanze, al punto 1.5, precisa che l'assegno alimentare, corrisposto ai dipendenti sospesi in via cautelare dal servizio e per i quali pende giudizio innanzi all'autorità giudiziaria, costituisce reddito di lavoro dipendente e, come tale, è assoggettato alla relativa tassazione.

² Articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 25 ottobre 1981, n. 737.



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

periodi ai fini pensionistici, ancorché sussista l'obbligo del versamento dei relativi contributi.

Inoltre, l'assegno di cui trattasi non rientra tra gli elementi della retribuzione contributiva utile ai fini del TFS, così come definita dall'articolo 38 del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1032.

- **042 per i periodi di sospensione disciplinare³.**

Tale segnalazione, pur producendo i medesimi effetti economici di riduzione stipendiale, non prevede l'imponibilità contributiva dell'assegno alimentare.

Si precisa, altresì, che l'articolo 18, comma 26, del decreto legislativo 5 ottobre 2018, n. 126⁴, ha previsto che al personale della Polizia di Stato si applicano le disposizioni di cui all'articolo 920, comma 1, del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 (Codice dell'ordinamento militare) che prevede che durante il periodo di sospensione sia corrisposta la metà degli assegni a carattere fisso e continuativo e che agli effetti di pensione il periodo trascorso in sospensione dal servizio è computato per metà.

Pertanto, dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95, l'assegno corrisposto al personale della Polizia di Stato durante i periodi di sospensione cautelare è imponibile ai fini pensionistici, così come precisato al paragrafo 4 del citato messaggio INPS, che fornisce indicazioni specifiche per la disciplina speciale del personale militare a cui questa Amministrazione si è uniformata.

L'Ente Previdenziale precisa anche che, se alla sospensione fa seguito la destituzione dall'impiego con effetto retroattivo, il periodo di sospensione in argomento non è utile ai fini delle prestazioni di quiescenza e di previdenza e che, nei casi di destituzione con effetto non retroattivo, i periodi di sospensione cautelare dall'impiego che si collocano prima della data da cui decorre la destituzione, sono comunque utili al cinquanta per cento.

Ciò premesso, a decorrere dal **7 luglio 2017** il codice da utilizzare nella piattaforma NoiPA per la gestione delle sospensioni del personale della Polizia di Stato è il **codice di riduzione I51**.

³ Articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 25 ottobre 1981, n. 737.

⁴ Disposizioni integrative e correttive, a norma dell'articolo 8, comma 6, della legge 7 agosto 2015, n. 124, al decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95, recante "Disposizioni in materia di revisione dei ruoli delle Forze di polizia, ai sensi dell'articolo 8, comma 1, lettera a), della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche".



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

Al fine di riscontrare le richieste di chiarimento pervenute a seguito del messaggio di questo Servizio n. 031/2019 del 22 maggio 2019⁵, citato in premessa, si invitano gli uffici responsabili delle partite stipendiali del personale amministrato ad effettuare le variazioni secondo le istruzioni di cui alla presente circolare.

La presente circolare è disponibile sul portale del Servizio TEP e Spese Varie all'indirizzo <http://10.119.182.2/PortaleTep/index.php> link Servizio TEP.

Per eventuali chiarimenti si invitano gli operatori ad utilizzare il servizio di *help-desk* denominato "TEP-HELPDESK" voce "Problematiche contributive congedi e aspettative".

IL DIRETTORE CENTRALE

Scandone

de

⁵ Con il messaggio, a seguito degli approfondimenti fatti con NoiPA, e sulla base delle indicazioni ricevute, sono state fornite istruzioni, sulla base del contenuto del messaggio NoiPA 015/2017, per la variazione delle segnalazioni fatte sulla piattaforma NoiPA a decorrere dal 1° gennaio 2015.